

**DECRETO DEL PRESIDENTE  
N. 126 DEL 08/08/2017**

**OGGETTO**

CONTRIBUTO ALLA FASE DI CONSULTAZIONE SCRITTA PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PSC E RUE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE - ART. 32 BIS LR 20/00

## IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Reggio Emilia ha inviato alla Provincia la proposta di variante specifica al PSC (e RUE) finalizzata all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano di rischio aeroportuale, atti pervenuti in data 13/06/2017 prot. 14743;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è il dott. Urb. Renzo Pavignani, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Constatato che:

- il PSC 2011 riporta negli elaborati P7.3 i vincoli infrastrutturali presenti sul territorio comunale, tra cui, individuate con apposite campiture, le Zone di Tutela Aeroportuale A, B e C riguardanti l'Aeroporto "Città del Tricolore – Ferdinando Bonazzi";
- il Codice della Navigazione Aerea (R.D. 327/1942 e successive modifiche ed integrazioni: D. Lgs. n. 96/2005 e D. Lgs. n. 151/2006) all' art. 707, comma 5, prevede l'adozione dei piani di rischio da parte dei Comuni territorialmente competenti per tutti gli aeroporti aperti al traffico civile, con la finalità di tutelare il territorio in prossimità dell'aeroporto, nelle direzioni di decollo e atterraggio, dalle conseguenze di un eventuale incidente, limitando le nuove opere e le nuove attività da insediare in esso;
- il Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta Comunale I.D. n. 9 del 28/01/2015, ha avviato il procedimento volto all'adozione del Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA) e successivamente, in accordo con ENAC, riavviato il procedimento con la delibera di Giunta Comunale I.D. n. 7 del 14/01/2016, predisponendo il Piano di Rischio;
- trattandosi di variante specifica al PSC, ai sensi dell'art. 32 bis comma 1 della lettera d), non comportante modifica alle previsioni di cui all'art. 28, comma 2, lett. a), b), c) ed e) della citata legge, vengono seguite le procedure previste dall'art. 32 bis comma 2 della L. R. n. 20/2000;
- il Comune ritiene che la variante in esame non abbia alcuna influenza sui sistemi sensibili ambientali e, pertanto, non sia da assoggettare a ValSAT;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, sentita la Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, propone di esprimere il seguente contributo alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. art. 14 LR 20/2000, in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dalla proposta di Variante al PSC e al RUE del Comune di Reggio Emilia, contributo che si condivide:

“La consultazione scritta preliminare, di cui al comma 2 dell'art. 32-bis della L.R. 20/2000, in luogo della conferenza di pianificazione fornisce l'occasione per esprimere contributi alla definizione dei contenuti della Variante al PSC che, nel caso in esame, attiene al recepimento delle nuove delimitazioni dei vincoli aeroportuali e dei conseguenti

condizionamenti sulla disciplina degli usi e delle trasformazioni consentite nelle aree ivi ricadenti.

Il contributo istruttorio riguarda aspetti relativi alla disciplina urbanistica delle aree di vincolo aeroportuale (rif. all'elaborato NTA).

Il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, con riferimento ai piani di rischio aeroportuale, prevede che nelle zone di tutela A, B e C vadano evitati, tra gli altri, insediamenti ad elevato affollamento e l'insediamento di obiettivi sensibili.

Ad esempio, alcuni piani di rischio aeroportuale, relativi ad aeroporti di analoga classificazione considerano tra gli obiettivi sensibili, in generale, tutte le destinazioni per servizi di interesse collettivo (residenze collettive, attività di interesse collettivo di tipo civile e scolastiche di base, attrezzature di tipo religioso, attività sanitarie assistenziali, attività di istruzione superiore formazione e ricerca) e ne prevedono limitazioni all'insediamento.

Le norme tecniche di attuazione del P.R.A., pur escludendo taluni tra questi usi, ne ammettono comunque altri che si ritengono ad impatto critico in relazione al rischio aeroportuale. Per esempio, l'uso b.10.2 "*Attrezzature collettive di tipo religioso*", che possono comportare anche elevata affluenza di persone, risulta inibito nella sola zona A.

Analoga problematica si riscontra per l'uso b15 "*Attività sanitarie ed assistenziali a forte concorso di pubblico*" laddove sono ammesse in zona A, B e C, le attrezzature sanitarie di quartiere e gli ambulatori di dimensioni superiori ai 200 mq.. Più in generale, per l'uso b12 "*Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico*" che viene mantenuto quale uso ammissibile anche in zona A.

Si chiede quindi di meglio motivare la selezione degli usi operata, in accordo con ENAC, in relazione al loro carico antropico ed al livello di sensibilità al rischio aeroportuale.

Tra le attività sensibili da evitare nelle zone di tutela A, B, e C ricadono inoltre le attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale (distributori carburanti, depositi di liquidi infiammabili, ecc.). Tuttavia le norme non contengono esclusioni relative agli usi né limitazioni o prescrizioni riferite alle attività a rischio, come per contro si riscontra in altri piani di rischio di aeroporti di analoga classificazione.

Il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti prevede inoltre che in zona A si adottino indici di edificabilità bassi per le attività produttive e polifunzionali. Gli indici previsti dal RUE e confermati nelle norme tecniche di attuazione del Piano di rischio aeroportuale sono in realtà indici medi e medio-alti (a titolo di esempio l'indice degli Asp3 è di 0,66 mq/mq o indice preesistente se superiore) che potrebbero essere ridotti per gli interventi di nuova costruzione o completa demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in zona di tutela A.

Si ritiene opportuno in proposito di motivare meglio la compatibilità della scelta di piano con l'ambito di maggior rischio aeroportuale.

Infine, per quanto riguarda la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, si conviene su quanto attestato dal Comune circa l'esclusione dalla VAS, evidenziando che la Variante in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 6 del Dlgs 152/2006, in quanto non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione di progetti: in proposito si richiama quanto esplicitato dalla circolare regionale 12 novembre 2008, in tema di applicazione della succitata norma (paragrafo 2.2.b.3) e l'art. 6, comma 3bis, del Dlgs 152/2006";

Dato atto che l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

### **DECRETA**

di esprimere, ai sensi dell'art. 32 bis della LR 20/2000, il contributo istruttorio alla fase di consultazione scritta sulla proposta di adozione della Variante al PSC finalizzata all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano di rischio aeroportuale adottato con DGC n. 7 del 14/01/2016, riportato nel precedente Considerato;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

**ALLEGATO:**

- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 08/08/2017

IL PRESIDENTE  
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....